

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 3. 3. 75 DI CONVOCAZIONE

N. prot.
 N. 5 dell'O.d.G.
 N. 16 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Modifiche alle leggi regionali 5 settembre 1972, n. 11 e 25 marzo 1974, n. 18"

L'anno millenovecentosettanta cinque, il giorno tre del mese di marzo
 alle ore 10,30, in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze
 pubblica
 In seduta si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. prof. Beniamino Finocchiaro
 vice presidenti i sigg. dott. Raffaele Augelli - dott. Giuseppe Matarrese
 segretari i sigg. Antonio Ventura
 e con l'assistenza del Segretario Generale sig. dott. Eraldo Panunzio

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	si		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	si	
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Monfredi avv. Angelo	"	
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo		si
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	"	
6) Baldassarre dr. Gaetano		si	31) Papapietro sig. Giovanni	"	
7) Borgia dr. Carlo		"	32) Piacquadio avv. Antonio		"
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Princigalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		<i>ca. prof. Michele</i> 34) Puli dr. rag. Emilio	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola	"	"
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio	"	
<i>Consigliere prof. Giuseppe</i> 15) Di Gresi sig. Michele	"		40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	"
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano		"
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"		44) Schilardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio		"	47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro		"	48) Tarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

(Si è allontanato Finocchiano)

Il Presidente informa l'Assemblea che quinto argomento iscritto all'ordine del giorno è l'approvazione della legge regionale "Disciplina riguardante il personale delle segreterie dei gruppi consiliari".

Dà la parola al relatore per la Prima Commissione Consiliare Permanente, consigliere Augelli.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Prima di passare alla votazione della legge articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che è stato presentato dai consiglieri Margiotta, Tarricone, Cantatore, Calvario e Tatarella un emendamento sostitutivo del titolo della legge di che trattasi: "Modifiche alle leggi regionali 5 settembre 1972, n. 11 e 25 marzo 1974, n. 18. Post voti, l'emendamento è approvato con votazione palese a maggioranza (ha votato contro il gruppo del P.C.I.).

Il Presidente pone, quindi, ai voti il titolo della legge in questione nella sua nuova stesura. Approvato con votazione palese a maggioranza (ha votato contro il gruppo del P.C.I.).

Il Presidente, quindi, informa l'Assemblea che si deve votare la legge articolo per articolo. Ne dà lettura:

Art. 1

All'art. 1 della legge regionale n. 11 del 5 settembre 1972 è aggiunto il seguente comma:

"L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale destina, altresì, ai gruppi consiliari personale in servizio presso il Consiglio, o, in mancanza, assunto con contratto a termine, entro i seguenti limiti:

a) una unità per ogni gruppo consiliare costituito a norma di regola-

mento quale che ne sia la consistenza numerica;

b) unità aggiuntive in proporzione di una ogni cinque Consiglieri o frazioni non inferiori a tre iscritti a ciascun gruppo consiliare fino ad un massimo di cinque unità per ciascun gruppo.

Il contratto a termine, in caso di mancanza di personale, viene deliberato su proposta del gruppo e non può superare la legislatura. Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato dai consiglieri Margiotta, Tarricone, Cantatore, Calvario e Tatarrella un emendamento sostitutivo dell'intero articolo: "L'articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1972, n. 11, integrato dalla legge regionale 17 agosto 1974 n. 26, è sostituito dal seguente: Per l'assolvimento delle funzioni dei gruppi consiliari costituiti ai sensi dell'art. 8, 2° comma, del Regolamento del Consiglio regionale, la Regione Puglia assicura la disponibilità di locali idonei, di attrezzature necessarie per il loro funzionamento, di personale e assegna contributi a carico del bilancio.

La disponibilità di locali idonei e della attrezzatura necessaria per il funzionamento è altresì assicurata agli uffici costituiti ai sensi dell'art. 8, 4° comma del Regolamento del Consiglio regionale.

Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è destinato ai Gruppi consiliari, di cui al primo comma, personale in servizio presso il Consiglio regionale, o, in mancanza, assunto con contratto a termine nella seguente misura:

a) due unità per ciascun gruppo consiliare costituito a norma del Regolamento del Consiglio regionale, quale che sia la consistenza numerica del Gruppo;

b) unità aggiuntive in proporzione di una ogni cinque consiglieri appartenenti al gruppo o frazioni non inferiori a quattro, fino ad un massimo di cinque unità per ciascun gruppo consiliare

L'assegnazione o assunzione con contratto a termine del personale è disposto, entro dieci giorni dalla richiesta dei gruppi, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adottata su segnalazione vincolante dei Presidenti dei rispettivi gruppi consiliari.

In caso di assunzione con contratto a termine, con il relativo provvedimento, dovranno essere determinate le assunzioni e la misura del trattamento economico equiparato a quello del personale regionale che svolge medesime mansioni.

La durata del contratto a termine non può, in ogni caso, superare quella della legislatura.

Nel caso di sostituzioni nel corso della legislatura si adotta la stessa procedura.

I contributi di cui al primo comma sono assegnati con provvedimento consiliare adottato all'inizio di ogni anno, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica dei gruppi stessi nei limiti dei fondi destinati all'uopo nel bilancio della Regione".

È stato presentato dall'assessore Aprile un emendamento all'emendamento presentato dai consiglieri Margiotta, Tarricone, Cantatore, Calvario e Tatarella, al terzo comma, terzo rigo, sostitutivo delle parole "Consiglio regionale" con le parole "Regione". Posto ai voti, è approvato con votazione palese a maggioranza (ha votato contro il gruppo P.C.I.).

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo emendato. Approvato con votazione palese a maggioranza (ha votato contro il gruppo P.C.I.).

Pone ai voti l'articolo nella sua nuova stesura. Approvato con votazione palese a maggioranza (ha votato contro il gruppo P.C.I.).

Art. 2

All'art. 2 della legge regionale n. 11 del 5 settembre 1972 sono aggiunti i seguenti comma:

"La destinazione e assunzione con contratto a termine del personale dovrà avvenire, entro 10 giorni, dalla richiesta dei Gruppi, su conforme deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adottata su designazione vincolante dei Presidenti dei rispettivi Gruppi Consiliari.

Nel caso di sostituzioni nel corso della legislatura si adotta la stessa procedura.

Il personale inquadrato nei ruoli regionali che cessa il servizio presso le Segreterie dei Gruppi, viene destinato ad altro Ufficio regionale.

Per il personale eventualmente assunto con contratto a termine la relativa delibera determina le mansioni attribuite, la misura del trattamento economico equiparato al personale regionale che svolge le medesime mansioni".

E' stato presentato dai consiglieri Mangiotta, Tarricone, Cantatore, Calvario e Tatarella un emendamento soppressivo dell'intero articolo. Posto ai voti, è approvato con votazione palese a maggioranza (ha votato contro il gruppo P.C.I.).

Art. 3

All'art. 3 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974 - dopo l'ultimo comma - è aggiunto:

"Segreterie dei Gruppi Consiliari".

E' stato presentato dai consiglieri Mangiotta, Tarricone, Cantatore, Calvario e Tatarella, un emendamento soppressivo dell'intero articolo. Posto ai voti, è approvato con votazione palese a maggioranza (ha votato contro il gruppo P.C.I.).

Art. 4

Alla legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974 è aggiunto il seguente art. 8/bis:

(Segreterie dei Gruppi consiliari)

"Ciascun Gruppo, costituito in seno al Consiglio regionale a norma di regolamento, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale della collaborazione di un Ufficio di Segreteria il cui funzionamento è disciplinato dagli organi direttivi di ciascun Gruppo".

È stato presentato dai consiglieri Margiotta, Tarricone, Calvario, Cantatore e Tatarella un emendamento sostitutivo dell'intero articolo: Alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, è aggiunto il seguente art. 8 bis (Segreterie dei Gruppi consiliari) "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge regionale 5 settembre 1972, n. 11, ciascun Gruppo consiliare, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale della collaborazione di un Ufficio di Segreteria il cui funzionamento è disciplinato dagli organi direttivi di ciascun Gruppo.

Al suddetto Ufficio sono assegnate unità di personale nella misura e con le modalità stabilite dalla legge regionale 5 settembre 1972, n. 11.

Il personale dipendente della Regione che cessi nel corso della legislatura il servizio presso gli Uffici di Segreteria dei Gruppi è destinato ad altro ufficio regionale".

Posto ai voti, è approvato con votazione palese a maggioranza (ha votato contro il gruppo P.C.I.).

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo nella sua nuova stesura.

Approvato con votazione palese a maggioranza (ha votato contro il gruppo P.C.I.).

Art. 5

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio presso le Segreterie dei Gruppi Consiliari con iscrizione alla assicurazione obbligatoria INPS è inquadrato a domanda nel ruolo unico regionale.

le classi di stipendio, degli aumenti periodici e della ricostruzione della carriera è riconosciuta un'anzianità per il servizio comunque prestato anteriormente all'inquadramento presso le segreterie dei Gruppi valutata secondo l'art. 92 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974.

Si applicano, inoltre, le disposizioni previste dall'art. 89 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974".

E' stato presentato dal consigliere Margiotta un emendamento all'emendamento a firma dei consiglieri Margiotta, Tarricone, Cantatore, Calvario e Tatarella soppressivo, al secondo comma, dalle parole "che non" alle parole "presente legge". Posto ai voti, è approvato con votazione palese a maggioranza (ha votato contro il gruppo P.C.I.).

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'emendamento sostitutivo all'intero articolo con la apportata modifica.

Approvato con votazione palese a maggioranza, (ha votato contro il gruppo PCI).

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo nella sua nuova stesura.

Approvato con votazione palese a maggioranza, (ha votato contro il gruppo PCI).

Art. 6

All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvederà con apposito stanziamento nel bilancio di previsione del 1975 e successivi.

E' stato presentato dai consiglieri Margiotta, Tarricone, Cantatore, Calvario e Tatarella, un emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

"All'onere finanziario derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge si farà fronte con lo stanziamento annualmente determinato con le modalità previste dalla legge regionale 5 settembre 1972, n. 11".

Approvato con votazione palese a maggioranza, (ha votato contro il gruppo PCI).

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo nella sua nuova stesura.

Approvato con votazione palese a maggioranza (ha votato contro il gruppo PCI).

Art. 7

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

E' stato presentato dai consiglieri Margiotta, Tarricone, Cantatore, Calvario e Tatarella, un emendamento soppressivo dell'intero articolo. Approvato con votazione palese a maggioranza (ha votato contro il gruppo PCI).

Esaurita la votazione articolo per articolo il Presidente comunica alla Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge;

a maggioranza di voti (ha votato contro il gruppo PCI), espressi ed accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Modifiche alle leggi regionali 5 settembre 1972, n. 11; e 25 marzo 1974, n. 18, nel testo che segue, composto di n. 4 articoli:

Art. 1

L'articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1972, n. 11, integrato dalla legge regionale 17 agosto 1974, n. 26, è sostituito dal seguente: "Per l'assolvimento delle funzioni dei Gruppi consiliari costituiti ai sensi dell'art. 8, 2° comma, del Regolamento del Consiglio regionale, la Regione Puglia assicura la disponibilità di locali idonei, di attrezzature necessarie per il loro funzionamento, di personale e assegna contributi a carico del bilancio. La disponibilità di locali idonei e della attrezzatura necessaria per il funzio

le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi nei limiti dei fondi destinati all'uopo nel bilancio della Regione.

Art. 2

Alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 è aggiunto il seguente art. 8 bis:

(Segreterie dei Gruppi consiliari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge regionale 5 settembre 1972, n. 11, ciascun Gruppo consiliare, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale della collaborazione di un Ufficio di Segreteria il cui funzionamento è disciplinato dagli organi direttivi di ciascun Gruppo.

Al suddetto Ufficio sono assegnate unità di personale nella misura e con le modalità stabilite dalla legge regionale 5 settembre 1972, n. 11.

Il personale dipendente della Regione che cessa nel corso della legislatura il servizio presso gli Uffici di Segreteria dei Gruppi è destinato ad altro Ufficio regionale.

Art. 3

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio presso gli Uffici di Segreteria dei Gruppi Consiliari regionali con iscrizione alla assicurazione obbligatoria I.N.P.S. è inquadrato a domanda nel ruolo unico regionale.

Il numero e le qualifiche del personale inquadrato ai sensi del 1° comma sono compresi nella vigente tabella A/1 allegata al-

L'inquadramento nei livelli retributivi e funzionali corrispondenti ai requisiti richiesti dall'art. 41 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974 e al servizio espletato viene deliberato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale su proposta dei rispettivi Presidenti dei Gruppi Consiliari.

Agli effetti del trattamento economico, delle classi di stipendio, degli aumenti periodici e della ricostruzione della carriera, il servizio prestato presso le Segreterie dei Gruppi anteriormente all'inquadramento, viene valutato secondo l'art. 92 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974.

Si applicano inoltre le disposizioni previste dall'art. 89 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974.

E' stato presentato dai consiglieri Margiotta, Tarricone, Cantatore, Calvario e Tatarella un emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

"Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio presso gli Uffici di Segreteria dei Gruppi Consiliari regionali con iscrizione alla assicurazione obbligatoria I.N.P.S. è inquadrato a domanda nel ruolo unico regionale.

Il numero e le qualifiche del personale inquadrato ai sensi del 1° comma sono compresi nella vigente tabella A/1 allegata alla legge 25 marzo 1974, n. 18, che non potrà subire variazioni in conseguenza dell'applicazione della presente legge.

L'inquadramento nelle fasce funzionali e nei livelli retributivi corrispondenti alle mansioni svolte, purché in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 41 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974, avverrà con deliberazione della Giunta regionale con la procedura prevista dall'art. 85, 3° comma, della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18.

Agli effetti del trattamento economico, ivi compresa l'attribuzione del livello retributivo e funzionale conseguito a seguito dell'inquadramento, del

namento è altresì assicurata agli uffici costituiti ai sensi dell'art. 8, 4° comma, del Regolamento del Consiglio regionale.

Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è destinato ai Gruppi consiliari, di cui al primo comma, personale in servizio presso la Regione o, in mancanza, assunto con contratto a termine, nella seguente misura:

- a) due unità per ciascun Gruppo consiliare costituito a norma del Regolamento del Consiglio regionale, quale che sia la consistenza numerica del Gruppo;
- b) unità aggiuntive in proporzione di una ogni cinque consiglieri appartenenti al Gruppo o frazioni non inferiori a quattro, fino ad un massimo di cinque unità per ciascun Gruppo consiliare.

L'assegnazione o assunzione con contratto a termine del personale è disposto, entro dieci giorni dalla richiesta dei Gruppi, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adottata su segnalazione vincolante dei Presidenti dei rispettivi Gruppi consiliari.

In caso di assunzione con contratto a termine, con il relativo provvedimento, dovranno essere determinate le assunzioni e la misura del trattamento economico equiparato a quello del personale regionale che svolge medesime mansioni.

La durata del contratto a termine non può, in ogni caso, superare quella della legislatura.

Nel caso di sostituzioni nel corso della legislatura si adotta la stessa procedura.

I contributi di cui al primo comma sono assegnati con provvedimento consiliare adottato all'inizio di ogni anno, tenendo presenti

la legge 25 marzo 1974, n. 18.

L'inquadramento nelle fasce funzionali e nei livelli retribuiti corrispondenti alle mansioni svolte, purché in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 41 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974, avverrà con deliberazione della Giunta regionale con la procedura prevista dall'art. 85, 3° comma, della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18.

Agli effetti del trattamento economico, ivi compresa l'attribuzione del livello retributivo e funzionale conseguito a seguito dell'inquadramento, delle classi di stipendio, degli aumenti periodici della ricostruzione della carriera è riconosciuta un'anzianità per il servizio comunque prestato anteriormente all'inquadramento presso le segreterie dei Gruppi valutata secondo l'art. 92 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974.

Si applicano, inoltre, le disposizioni previste dall'art. 89 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974.

Art. 4

All'onere finanziario derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge si farà fronte con lo stanziamento annualmente terminato con le modalità previste dalla legge regionale 5 settembre 1972, n. 11.

IL VICE PRESIDENTE:

Matarrese

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ventura